



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 313	di data 05/08/22

Oggetto: SERVIZIO ACCOGLIENZA DI ADULTI ALLA PARI O PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI. AUTORIZZAZIONE DI SPESA ED ECONOMIA DI SPESA DI IMPORTO MAGGIORE CON DIMINUIZIONE DELL'IMPEGNO N. 97009 DI EURO 67,74 CAP. 00558 CDC 15.07 ANNO 2022.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che dal 1° gennaio 2012 il Comune di Trento, in attuazione alla legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3, definita in connessione con la legge provinciale di riforma delle politiche sociali 27 luglio 2007 n. 13, esercita funzioni socio assistenziali in regime di titolarità ed in forma associata con i Comuni contermini di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, costituenti nel loro insieme il Territorio Val d'Adige;

dato atto che la Giunta provinciale con deliberazione di data 28.05.2021 n. 911, ha definito le "Linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali da parte degli enti locali";

atteso, in particolare, che la medesima deliberazione fa rientrare fra le funzioni socio assistenziali gestite in regime di titolarità ed in forma associata l'intervento di accoglienza di adulti che non possono essere adeguatamente assistiti nell'ambito della famiglia di appartenenza presso famiglie o singoli riconosciuti idonei ed anche gli interventi di accoglienza adulti alla pari;

viste le "Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali", approvate con deliberazione della Giunta provinciale dd. 09.10.2009 n. 2422 dd. 27.11.2009 n. 2879 e s.m. e i., mantenute in vigore dal D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3 – 78/leg., che regolano, fra l'altro, i servizi di accoglienza adulti presso famiglie o singoli;

atteso che il Comune di Trento, a sostegno dei provvedimenti di accoglienza di adulti presso famiglie e/o singoli, può corrispondere a favore degli accoglienti un contributo mensile nella misura massima di euro 723,00 mensili;

considerato che per quanto riguarda specificatamente gli interventi di accoglienza alla pari, la deliberazione della Giunta provinciale 28 maggio 2021 n. 911 stabilisce che tale contributo è determinato per far fronte alle spese sostenute sulla base del progetto condiviso. Tale contributo viene stabilito in relazione all'effettivo impegno per l'accogliente in termini di tempo e di spese sostenute;

visto l'allegato n. 1, di data odierna, soggetto a privacy che firmato dalla sottoscritta forma parte integrante ed essenziale della determinazione, nel quale è indicato l'utente, che è già stato ammesso al servizio accoglienza di adulti alla pari con determinazione della Dirigente del Servizio Welfare e Coesione Sociale n. 15/27 di data 01/02/2022;

rilevato che per tale soggetto è stata concordata la sospensione temporanea del servizio di

pagina 1/4

cui sopra dal 18/07/2022 al 31/07/2022 e che pertanto viene rideterminata la misura del contributo complessivo da corrispondere all'accogliente indicato nell'allegato n. 1, sulla base di apposito progetto-relazione dell'operatore sociale prot. id n. 181610578 di data 05/08/2022;

appurato che tale rideterminazione da luogo ad un'economia di spesa di euro 316,13 con un risparmio sulle somme precedentemente impegnate per l'anno 2022;

rilevato che per il medesimo utente è stato predisposto un nuovo progetto condiviso di accoglienza di adulti alla pari dall'operatore sociale prot. n. 209361 di data 26/07/2022, per la sostituzione temporanea dell'accogliente dal 18/07/2022 al 31/07/2022, così come si evince dall'allegato n. 2, di data odierna, predisposto dal Servizio Welfare e Coesione Sociale, soggetto a privacy, che firmato digitalmente dalla sottoscritta forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;

valutato di procedere con l'accoglienza di adulti alla pari del suddetto utente da parte dell'accogliente, indicato nell'allegato n. 2, stabilendo la misura del contributo mensile di euro 550,00 da corrispondere all'accogliente, per il periodo 18/07/2022 – 31/07/2022, per una spesa complessiva di euro 248,39, sulla base del progetto-relazione dell'operatore sociale di cui sopra;

dato atto che al riguardo viene data comunicazione ai soggetti interessati;

rilevato che è possibile procedere quindi al disimpegno definitivo della spesa quantificata in Euro 67,74, quale risultato dell'economia di euro 316,13 al netto della spesa complessiva di euro 248,39 sopracitata, al capitolo 00558 (interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale: accoglienza adulti presso famiglie e/o singoli – gestione associata) CDC 15.07 dell'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2023-2024, diminuendo l'impegno n. 97009, autorizzato con determinazione n. 15/27 di data 01/02/2022;

rilevato che i nuclei familiari di origine che hanno uno o più componenti in accoglienza e/o l'utente del servizio accoglienza adulti sono tenuti a concorrere alle spese sostenute dall'Ente gestore in ragione delle loro entrate complessive, salvo la possibilità di escludere dal concorso alla spesa gli stessi in base a specifica proposta motivata da parte dell'operatore sociale territoriale incaricato a seguire il caso;

atteso che per l'accoglienza in oggetto è già stata approvata la deroga parziale al recupero della quota di compartecipazione alla spesa con determinazione della Dirigente n. 15/94 di data 16/03/2022;

rilevato inoltre che le quote di concorso alla spesa a carico degli utenti verranno accertate in sede di emissione di note di addebito mensili al capitolo 30155 (rimborsi da famiglie – Quota spese servizi erogati a favore di portatori di handicap – gestione associata) CDC 15.05 dell'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2023-2024;

considerato che in esecuzione della L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

atteso altresì che il punto 7.2 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e s.m. specifica che in deroga al principio generale della competenza finanziaria potenziata le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi sono registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2022-2024;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la Legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia” che ha previsto un significativo trasferimento di funzioni, anche nella materia dei servizi socio assistenziali, con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità/Territorio Val d'Adige;
- la Legge provinciale di riforma delle politiche sociali 27 luglio 2007 n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”;
- la Convenzione stipulata il 27 settembre 2011 fra i quattro comuni contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme (Territorio Val d'Adige) contenente le clausole fondamentali atte a regolare i reciproci rapporti in vista della gestione associata;
- il Protocollo operativo per la gestione associata in materia di assistenza e beneficenza pubblica, sottoscritto il 19 gennaio 2012 dai sindaci dei medesimi comuni;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022 – 2024 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il decreto sindacale del 30.12.2020 n. 96, prot. n. 306231 di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Servizio Welfare e Coesione Sociale;

determina

- 1 di ridefinire, per le motivazioni indicate in premessa, la misura del contributo concesso all'adulto accogliente per l'utente indicato nell'allegato n. 1, di data odierna, soggetto a privacy che firmato digitalmente dalla sottoscritta forma parte integrante ed essenziale della determinazione, registrando un'economia pari ad Euro 316,13;
- 2 di autorizzare la sostituzione temporanea con l'accogliente di cui all'allegato n. 2, di data odierna, predisposto dal Servizio Welfare e Coesione Sociale, soggetto a privacy, che firmato digitalmente dalla sottoscritta Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;
- 3 di autorizzare la spesa complessiva di Euro 248,39 derivante dalla concessione del contributo all'accogliente di cui all'allegato n. 2, predisposto dal Servizio Welfare e Coesione Sociale, soggetto a privacy, che firmato digitalmente dalla sottoscritta Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;
- 4 di ricalcolare, l'impegno di spesa per l'anno 2022 al capitolo 00558, (interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale: accoglienza adulti presso famiglie e/o singoli – gestione

pagina 3/4

- associata) CDC 15.07 con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2023-2024, che presenta la necessaria disponibilità, diminuendo l'impegno n. 97009, autorizzato con determinazione n. 15/27 di data 01/02/2022, di euro 67,74;
- 5 di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31/12/2022;
 - 6 di confermare la deroga parziale al recupero della quota di compartecipazione alla spesa per l'utente di cui all'allegato n. 2, già approvata dalla commissione tecnica prevista dalla deliberazione della Giunta comunale 19.10.1999 n. 1756, da ultimo modificata con deliberazione della Giunta comunale 26.04.2005 n. 115;
 - 7 di dare atto che le quote di concorso alla spesa a carico dell'utente indicato nell'allegato n. 2, soggetto a privacy, che firmato digitalmente dalla sottoscritta forma parte integrante ed essenziale della determinazione, a norma delle determinazioni richiamate in premessa, per il quale c'è una compartecipazione parziale, verranno accertate in sede di emissione di note di addebito mensili al capitolo 30155 (rimborsi da famiglie – quota spese servizi erogati a favore di portatori di handicap – gestione associata) CDC 15.05 dell'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2023-2024;
 - 8 di dichiarare che tali entrate, in costanza di erogazione del servizio, risultano essere esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2022 e seguenti del P.E.G. 2022-2023-2024;
 - 9 di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione;
 - 10 di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Allegati in formato elettronico

//

ALLEGATO N. 1 ED ALLEGATO N. 2

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 05/08/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale

N. 15/ 313

di data 05/08/22

Oggetto: SERVIZIO ACCOGLIENZA DI ADULTI ALLA PARI O PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI. AUTORIZZAZIONE DI SPESA ED ECONOMIA DI SPESA DI IMPORTO MAGGIORE CON DIMINUZIONE DELL'IMPEGNO N. 97009 DI EURO 67,74 CAP. 00558 CDC 15.07 ANNO 2022.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	V	2022	12041.03.00558	U.1.03.02.99.999	1507			-67,74	"	107590 (9655891)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 16 agosto 2022